

**Modalità applicative del Titolo V, parte quarta,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

1. Comunicazione del responsabile dell'inquinamento

Al verificarsi dell' evento di cui al primo comma dell' art. 242 del d.lgs.152/2006, il responsabile dell'inquinamento trasmette la comunicazione di cui all'art. 304, comma 2 del d.lgs 152/2006 alla Provincia, al Comune, al dipartimento regionale dell'ARPA competente per territorio e al Prefetto, secondo lo schema riportato nell'allegato A1 al presente documento.

In caso di superamento della CSC, accertata dall'indagine preliminare condotta sull'area, il responsabile dell'inquinamento trasmette la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, al Comune, alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA regionale competente per territorio.

In tal caso, il responsabile dell'inquinamento trasmette entro 30 giorni al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA regionale, competente per territorio, il piano della caratterizzazione.

Il piano della caratterizzazione viene trasmesso anche all'Unità Organizzativa competente della Regione unitamente alla comunicazione di cui all'allegato A1bis.

La stessa procedura si applica per i siti di ridotte dimensioni, per i quali viene applicata la procedura semplificata.

Nel caso, invece, di non superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il responsabile dell'inquinamento trasmette al Comune, alla Provincia e al dipartimento regionale dell'ARPA competente per territorio, l'autocertificazione, di cui all'allegato A8, relativa al ripristino della zona contaminata, con allegata la relazione tecnica contenente la descrizione delle misure di prevenzione adottate e delle indagini preliminari effettuate, corredata dai relativi referti chimico-analitici.

Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica e di controllo da parte della Provincia e dell'ARPA regionale competente per territorio, le analisi sulle matrici ambientali interessate dall'evento, nell'ambito delle indagini preliminari, possono essere effettuate in contraddittorio con il dipartimento dell'ARPA, anche in accordo con il Comune territorialmente competente.

Ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica e di controllo da parte della Provincia e dell'ARPA regionale competente per territorio, il termine di 15 gg. prescritto dalla norma statale può essere sospeso dagli Enti di controllo, qualora gli stessi ravvisino la necessità

di disporre di ulteriori riscontri chimico-analitici o per effettuare accertamenti in campo per le predette attività di controllo, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle relative leggi regionali di attuazione.

2. Documentazione progettuale

Ai fini del procedimento istruttorio di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/96, la documentazione progettuale deve essere presentata agli Enti interessati, individuati al paragrafo precedente, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico (CD).

I risultati dell'analisi di rischio devono essere corredati anche dai risultati del piano della caratterizzazione e presentati agli Enti interessati.

Ciascun documento progettuale deve essere trasmesso dal responsabile dell'inquinamento corredato dalla relativa scheda anagrafica di cui agli allegati A4 – A5 – A6.

La documentazione progettuale deve essere firmata da professionista abilitato nell'ambito delle proprie competenze professionali.

Qualora a seguito dell'approvazione del piano della caratterizzazione il soggetto responsabile o gli Enti ritengano necessaria la predisposizione di indagini integrative, il relativo documento tecnico è trasmesso dal responsabile dell'inquinamento alla Provincia, all'ARPA e al Comune competente; le integrazioni verranno concordate in sede di sopralluogo sull'area interessata.

Qualora l'approvazione del documento dell'analisi di rischio richieda la presentazione di un programma di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette il programma di monitoraggio all'Unità Organizzativa competente della Regione per l'approvazione dello stesso, nonché per conoscenza alla Provincia, al Comune interessato e al dipartimento regionale dell'ARPA competente per territorio.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile trasmette la relazione tecnica, riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto, alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPA regionale competente. Il soggetto responsabile trasmette alla competente Unità Organizzativa della Regione la relazione conclusiva del monitoraggio svolto solo nel caso in cui, da tale attività, si rilevi superamento delle CSR. La relazione tecnica è trasmessa unitamente al progetto di bonifica.

3. Messa in sicurezza operativa

A seguito dell'approvazione degli interventi di messa in sicurezza operativa, il Comune interessato provvede ad indicare gli esiti degli interventi provvisori adottati nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e a comunicarli all'Ufficio tecnico erariale competente.

Nel caso gli interventi di cui al comma 10 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, siano realizzati durante l'attività produttiva, i relativi documenti progettuali, oltre che a relazionare in merito

all'adeguata garanzia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, devono evidenziare la compatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa.

4. Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza

Il responsabile dell'inquinamento, i soggetti interessati e gli Enti pubblici interessati trasmettono all'Unità Organizzativa competente della Regione unicamente la documentazione espressamente richiesta dal presente documento, secondo le modalità in essa descritte, fatta salva la trasmissione della certificazione di avvenuta bonifica e della garanzia finanziaria.

La documentazione tecnico-amministrativa deve essere trasmessa all'Unità Organizzativa competente della Regione tramite fax, o in alternativa tramite posta.

Le schede di cui agli allegati:

- A1 - comunicazione del responsabile dell'inquinamento;
- A1bis - comunicazione del responsabile dell'inquinamento alla Regione;
- A2 - comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- A3 - comunicazione del soggetto interessato;
- A4 - anagrafica del piano della caratterizzazione;
- A5 - anagrafica del documento di analisi di rischio;
- A6 - anagrafica del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- A7 - descrizione del sito;
- A8 - autocertificazione comma 2 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006,

sono disponibili sul sito internet della Regione Lombardia, all'indirizzo www.ambiente.regione.lombardia.it.

Le schede di cui agli allegati A4, A5 e A6 devono essere trasmesse, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico.

La scheda A7 è redatta dal Comune interessato e consegnata dallo stesso alla competente Unità Organizzativa regionale durante la conferenza di servizi convocata per l'approvazione del documento dell'analisi di rischio. Nel caso l'area interessi il territorio compreso di più comuni, la scheda è redatta e consegnata dalla Provincia alla predetta Unità Organizzativa regionale.

5. Conferenza di Servizi

La Regione acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati dell'analisi di rischio, comprensivi dei risultati della caratterizzazione effettuata, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 "*Interventi di semplificazione – Abrogazioni di leggi e regolamenti regionali – legge di semplificazione 2004*" e s.m.i.

La Provincia e il dipartimento regionale dell'ARPA competente, a seguito dell'istruttoria condotta, riportano in sede di conferenza di Servizi gli esiti dell'istruttoria.

L'approvazione e l'autorizzazione dei documenti progettuali di cui al punto 1 e del piano di monitoraggio sono disposti dall'Unità Organizzativa competente della Regione attraverso decreto dirigenziale.

6. Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni trasmettono la comunicazione dei siti nei quali è stato accertato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) all'Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune e al dipartimento regionale dell'ARPA competente per territorio, secondo lo schema riportato nell'allegato A2 al presente documento.

7. Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

Ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione trasmette la comunicazione circa il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della CSC alla Provincia, al Comune e al dipartimento regionale dell'ARPA competente per territorio, secondo lo schema riportato nell'allegato A3 al presente documento. La citata comunicazione è trasmessa all'Unità Organizzativa competente della Regione solo nel caso in cui, il soggetto interessato abbia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

La stessa procedura si applica nei siti di ridotte dimensioni per i quali viene applicata la procedura semplificata.

Ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, da parte del soggetto interessato, si applicano le stesse disposizioni impartite agli ai § 1 e 2 del presente documento per la realizzazione degli interventi da parte del responsabile dell'inquinamento.

La Provincia provvede a trasmettere all'Unità Organizzativa competente della Regione gli esiti delle indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ai fini della definizione da parte della Regione dell'obbligo di bonifica in seno al piano regionale delle bonifiche o ai suoi eventuali stralci.

Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006, il Comune trasmette all'Unità Organizzativa competente della Regione la scheda di cui all'allegato A7 al presente documento, redatta, sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuata dai soggetti interessati non responsabili.

8. Accordi di programma

La Regione Lombardia definisce accordi di programma ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente secondo i criteri, le

procedure e le modalità stabilite dalle norme regionali in materia di programmazione negoziata.

9. Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare

Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei siti da bonificare la Provincia trasmette annualmente all'Unità Organizzativa competente della Regione e all'ARPA Lombardia, l'elenco dei siti bonificati per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. La trasmissione dell'elenco dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente ai siti certificati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei siti da bonificare l'ARPA Lombardia trasmette annualmente all'Unità Organizzativa competente della Regione e alla Provincia, l'elenco dei siti interessati dagli interventi realizzati con le procedure semplificate e delle attività di monitoraggio concluse. La trasmissione dell'elenco dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente alla situazione riscontrata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le schede di cui agli allegati A4 anagrafica del piano della caratterizzazione, A5 anagrafica del documento di analisi di rischio e A6 anagrafica del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente fino alla data in cui saranno rese disponibili su supporto informatico per la loro trasmissione, dovranno essere inviate oltre che su supporto cartaceo anche su supporto informatico CD unitamente a quanto previsto al punto 1 del § 2 del presente documento.

10. Fase di prima applicazione

Ai fini della revisione dell'anagrafe dei siti contaminati per l'aggiornamento alla nuova normativa statale, e del piano stralcio di bonifica delle aree contaminate, le province trasmettono all'Unità Organizzativa competente della Regione, entro il 30 novembre p.v.:

- a. l'elenco dei siti per i quali i soggetti interessati abbiano trasmesso la comunicazione di cui all'art. 9 dell'ex d.m. 471/1999 evidenziando lo stato procedurale dell'iter tecnico-amministrativo con riferimento alla precedente normativa di riferimento, nonché l'eventuale passaggio al regime normativo del d.lgs 152/2006;
- b. le schede descrittive dei siti per i quali i soggetti interessati abbiano trasmesso la comunicazione di cui all'art. 9 dell'ex d.m. 471/1999, come da allegato A7 al presente documento, redatte dai comuni.

Il Piano della caratterizzazione di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e non ancora eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente, un nuovo protocollo di analisi e campionamento secondo i disposti di cui all'allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La Provincia ed il dipartimento regionale dell'ARPA competente, esaminata la documentazione, rilasciano congiuntamente il proprio parere che abilita il soggetto obbligato/interessato ad eseguire gli interventi.

Il Piano della caratterizzazione di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e già eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, all'Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente l'integrazione al Piano di caratterizzazione, al fine di uniformare i contenuti del piano ai nuovi disposti di cui all'allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La Regione ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.

Il Piano della caratterizzazione di cui all'ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del d.lgs. 152/2006.

Il Progetto preliminare di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, all'Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente il documento dell'analisi di rischio comprensivo dei risultati della caratterizzazione uniformati ai nuovi disposti di cui all'allegato 1 al d.lgs. 152/2006. La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.

Il Progetto preliminare di cui all'ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, non dà atto al proseguimento o all'inizio dell'iter istruttorio, ovvero all'emanazione del provvedimento finale. In mancanza di una richiesta del soggetto interessato per la restituzione dell'elaborato, l'Unità Organizzativa competente della Regione procederà all'archiviazione del documento progettuale.

Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto all'Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente, quanto disposto al comma 4 dell'art 265. La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.

Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all'ex d.m. 471/1999, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del predetto decreto, fatta salva la facoltà da parte del soggetto obbligato/interessato di mantenere obiettivi di bonifica più restrittivi degli obiettivi imposti dal d.lgs. 152/2006. In tal caso il soggetto obbligato/interessato, comunica agli Enti interessati la propria volontà a dar corso agli interventi e al perseguimento degli obiettivi di bonifica così come previsto nel progetto trasmesso; l'Unità Organizzativa competente della Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi e quindi all'approvazione del documento presentato.

- NOTE -

Paragrafo 1 (Comunicazione del responsabile dell'inquinamento)

Nota al 1° capoverso

Il comma 2 dell'art. 304 (azione di prevenzione) è ripreso al comma 1 dell'art. 242 (procedure operative ed amministrative).

Nota al 4° capoverso

Per Unità Organizzativa si intende l'U.O. Attività Estrattive e di Bonifica della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

Nota al 5° capoverso

Vedi Art.249 (aree contaminate di ridotte dimensioni) e il relativo allegato 4 (criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate) del d.lgs 152/2006.

Nota al 7° capoverso

Vedi Art. 242, comma 2.

Paragrafo 2 (Documentazione progettuale)

Nota al 3° capoverso

Le schede anagrafiche, allegate alla presente circolare (allegati A4-A5-A6) devono essere compilate e firmate dal progettista incaricato alla redazione dei documenti progettuali (piano della caratterizzazione, documento di analisi di rischio, progetto di bonifica).

Nota al 6° capoverso

- Vedi Art. 242, comma 5.
- E' opportuno che il comune a seconda delle caratteristiche e della durata del monitoraggio, inserisca nel proprio strumento urbanistico i vincoli imposti dall'attività di monitoraggio, al fine di salvaguardare i presidi posti per l'azione di controllo da eventuali modificazioni dell'utilizzo del suolo, che possono verificarsi in particolare in caso di cessione dell'area ad altro soggetto, ovvero la sua trasformazione (es. riqualificazione e/o riconversione, nuova edificazione, ecc.).

Paragrafo 4 (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza)

Nota al 1° capoverso

Alla Regione non dovrà più essere trasmessa ulteriore documentazione, quale: verbali di sopralluogo, referti analitici sia di parte che del laboratorio pubblico, comunicazioni di incontri tecnici tra le parti, di sopralluoghi, di date per l'effettuazioni di carotaggi e campionamenti e ogni quant'altro documento non richiesto dalla presente circolare, se non espressamente richiesto dalla Regione, anche attraverso ulteriori circolari o atti normativi. In caso di trasmissione di documenti progettuali integrativi, il soggetto che provvede alla trasmissione dovrà indicare chiaramente che si tratta di "Integrazione al documento" . Non dovranno essere altresì trasmessi alla Regione i documenti progettuali rivisti dal progettista a seguito delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi.

Nota al 3° capoverso

Entrati nel sito, posizionare il puntatore su "Tematiche", quindi su "Bonifiche".

Nota al 5° capoverso

- La scheda A7 viene compilata dal Comune nel rispetto dei contenuti dell'elaborato progettuale presentato, in particolare il Comune deve verificare la correttezza dei dati, eventualmente con il supporto degli Enti di controllo per gli aspetti geomorfologici, idrogeologici e il livello di inquinamento delle matrici ambientali, ecc.
- Nel caso il Comune fosse impossibilitato a partecipare alla Conferenza di Servizi la scheda di cui all'allegato A7 è trasmessa dal Comune prima della data della conferenza di servizi.

Paragrafo 5 (Conferenza di Servizi)

Nota al 2° capoverso

Il parere può essere presentato anche congiuntamente tra Provincia e ARPA.

Paragrafo 6 (Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni)

Nota al 1° capoverso

Vedi Art. 244 (ordinanze) del d.lgs 152/2006.

Paragrafo 7 (Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)

Nota al 1° capoverso

Vedi Art. 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) del d.lgs 152/2006.

Nota al 4° capoverso

Vedi Artt. 244 e 245.

Paragrafo 8 (Accordi di programma)

Nota al 1° capoverso

- Vedi Art. 246 (accordi di programma) del d.lgs. 152/2006.
- Vedi l.r. 14 marzo 2003, n. 2. (Programmazione negoziata regionale).

Paragrafo 9 (Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare)

Nota al 1° capoverso

Vedi Art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare) del d.lgs. 152/2006.

Paragrafo 10 (Fase di prima applicazione)

Nota al 1° capoverso, lettera a.

Piano della caratterizzazione, progetto preliminare, progetto di bonifica (indicare se di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente) nonché l'indicazione della certificazione di avvenuta bonifica con riferimento al d.m. 25 ottobre 1999, n. 471.

Nota al 7° capoverso

La relazione tecnica di cui al comma 4 dell'art. 265, deve essere corredata dal documento dell'analisi di rischio.